

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. N.39/28381/2018

**OGGETTO: COMUNE DI CERCENASCO – VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cercenasco, con deliberazione del C.C. n. 23 del 26/09/2018, trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 15/10/2018 ns. prot.n. 116267/18 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*pratica n. VP- 29/2018*);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 26/09/2018 di adozione della Variante parziale n. 2;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a portare delle modifiche alle Norme del Piano:

- per consentire alle aziende agricole poste a ridosso delle aree residenziali, localizzate in zona impropria, di derogare alla totale inedificabilità, prevista nelle adiacenti aree Aar "Aree agricole di rispetto" per realizzare nuove costruzioni in continuità con la proprietà;
- per introdurre tra le possibili destinazioni di riuso dei fabbricati accessori in area agricola, ad integrazione di quelli previsti, il rimessaggio camper e roulotte;

consultato il Servizio Valutazioni Impatto Ambientali in merito alla Verifica di assoggettabilità all V.A.S. in data 23/11/2018;

preso atto che:

- il Comune di Cercenasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento in maniera contestuale, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 513–26118/2018 del 07/11/2018, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cercenasco con deliberazione C.C. n. 23 del 26/09/2018, le seguenti osservazioni:
 - a) richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo la capacità insediativa e tutti i parametri dei punti sopraccitati, anche se non sono stati oggetto di modifica con la Variante in questione;
 - b) accertato che il Comune di Cercenasco è adeguato al P.A.I., si suggerisce di integrare la Variante con un estratto della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";
 - c) il "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città Metropolitana (in qualità di Soggetto con competenze ambientali), propone **l'esclusione della V.A.S.** in quanto non si rilevano impatti cumulativi significativi e si registrano impatti residuali ma non significativi.

Si evidenzia in ogni caso la necessità di garantire l'invarianza idraulica del territorio ai sensi del comma 9bis dell'art. 21 delle N.d.A. del PTC2. L'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione del territorio si dovrebbe conseguire attraverso il

controllo dell'impermeabilizzazione dei suoli con la realizzazione di adeguati volumi d'invaso;

d) ricordando che le Varianti parziali non possono produrre effetti urbanistici su tutto il territorio comunale ma solo puntualmente, in conformità all'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., si evidenzia che:

- la decisione di consentire alle aziende agricole in zona impropria (residenza), di realizzare nuove costruzioni nelle aree *Aar* "Aree agricole di rispetto", modificherebbe la funzione delle aree *Aar* che è rivolta a tutelare le aree residenziali marginali al conurbato, da edificazioni funzionali alle attività agricole. Si suggerisce pertanto, considerato che la Variante si riverisce all'attività agricola contraddistinta con l'acronimo Rc1 e che l'ambito interessato ha una estensione limitata, di:
 - perimetrare la porzione dell'ambito *Aar*, interessata dalla potenziale edificazione, attribuendogli una destinazione urbanista idonea e già prevista nel P.R.G.C. vigente;
 - alla luce di quanto reperibile nel sito istituzionale del Comune, emerge che l'area è interessata dalla classe IIIb2 di rischio idrogeologico ed inoltre, da opere di riassetto, già realizzate, previste nell'ambito del 2° lotto funzionale. Sarebbe opportuno pertanto, acquisire agli Atti il colludo delle opere di difesa e la dichiarazione di minimizzazione del rischio;
- la possibilità di prevedere il riuso dei fabbricati accessori in area agricola consentendo il rimessaggio camper e roulotte potrebbe essere circoscritto all'attività interessata, piuttosto che estendere tale opportunità a tutti gli immobili con le caratteristiche urbanistiche descritte. Inoltre, come per il punto precedente, sarebbe opportuno integrare la Variante con un estratto "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";
- accertata ad oggi l'inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, comprese quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 e pubblicato nel BU n. 42S1 del 19/10/2017), si suggerisce, sentiti gli Uffici regionali competenti e demandando all'Amministrazione comunale la decisione finale, di inviare la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. comprensiva della verifica di coerenza con il P.P.R. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, affinché possa esprimere un parere entro 30 giorni dalla ricezione;

3. **di trasmettere** al Comune di Cercenasco la presente determinazione per i successivi

provvedimenti di competenza.

Torino, 26/11/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale